



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Ufficio V – Relazioni sindacali della Polizia di Stato

N. 555/V-RS/Area

Roma, datata protocollo

OGGETTO: Schema di decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, recante disposizioni concernenti “Attivazione delle Commissioni mediche dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”.
Informazione preventiva ex art. 25, comma 2, lett. f), del d.P.R. 18 giugno 2002 n.164.

ALLA SEGRETERIE NAZIONALE SIULP	ROMA
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	ROMA
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	ROMA
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP MOSAP	ROMA
ALLA SEGRETERIA GENERALE FSP POLIZIA DI STATO-ES-LS-CONSAP-M.P.	ROMA
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL	ROMA

Come noto, l’art. 45, comma 3-bis, del decreto legge 21 giugno 2022 n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022 n. 122 e s.m.i., ha stabilito la soppressione, dal 1° giugno 2023, delle Commissioni Mediche di Verifica operanti nell’ambito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di cui all’art. 7 comma 25, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, che svolgono importanti accertamenti sullo *status* economico-giuridico del personale della Polizia di Stato. Le funzioni esercitate dai predetti organi collegiali sono state devolute alle Commissioni Mediche Ospedaliere del Ministero della Difesa, sulla base della rispettiva competenza territoriale.

A seguito della disposta soppressione, è emersa per il Dipartimento della P.S. la necessità di individuare soluzioni alternative in grado di fronteggiare le esigenze dei bacini di utenza del personale della Polizia di Stato in servizio e in quiescenza, affidati agli oramai dismessi organismi collegiali di Napoli e Firenze, le cui funzioni sarebbero devolute alle C.M.O. di Roma e La Spezia.

Ciò determinerebbe, infatti, un ulteriore aggravio del già considerevole carico di lavoro delle predette Commissioni, con conseguente maggiore ritardo nella trattazione delle istanze presentate dagli interessati.

In tal senso, si rappresenta preliminarmente che l’art. 1-ter del decreto legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, contempla la possibilità per l’Amministrazione della Pubblica Sicurezza di stipulare convenzioni con altre Forze di Polizia ad ordinamento civile e con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per la prestazione di servizi sanitari comuni per il relativo personale, anche attraverso l’istituzione di proprie apposite Commissioni mediche.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Ufficio V – Relazioni sindacali della Polizia di Stato

Il successivo comma 2 del medesimo articolo 1-ter del decreto legge n. 45/2005 sopra citato rinvia ad un decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza la determinazione delle competenze territoriali, dell'organizzazione e delle modalità per l'avvio delle predette Commissioni.

L'art. 7, comma 3, del decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito dalla legge n. 125 del 30 ottobre 2013, inoltre, stabilisce che, per assicurare la funzionalità e la razionalizzazione della spesa nell'ambito del Comparto Sicurezza e Difesa, il Ministero dell'Interno è autorizzato a stipulare, a condizioni di reciprocità, specifiche convenzioni, anche con il Ministero della Difesa, per l'espletamento dei medesimi compiti pure nei confronti del personale militare, compreso quello del Corpo della Guardia di Finanza.

Alla luce delle su esposte considerazioni, l'Ufficio per l'Amministrazione generale, in attuazione della richiamata normativa, ha proceduto ad elaborare, d'intesa con la Direzione Centrale di Sanità - che, nell'ambito del Dipartimento della P.S., assolve ai compiti d'istituto relativi alle esigenze sanitarie del personale della Polizia di Stato - il testo di schema di decreto istitutivo delle Commissioni mediche di cui si tratta, che si allega in bozza unitamente alla relazione illustrativa ed alla relazione tecnica di accompagnamento (All. 1).

E' stato altresì predisposto, congiuntamente al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, lo schema di convenzione da stipulare, nella fase iniziale, tra il Dipartimento della P.S. e quel Dipartimento, che pure si unisce in bozza (All.2). La convenzione, in ragione delle convergenti esigenze delle Parti e al fine della prestazione di servizi sanitari comuni in favore del personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, prevede l'attivazione di Commissioni mediche di prima istanza nelle sedi di Firenze e Napoli, presso strutture rese disponibili, rispettivamente, dal Dipartimento della P.S. e dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

La stessa convenzione contempla l'inserimento, nell'articolato dell'atto pattizio, di una apposita clausola di adesione che consentirà, fermo restando un unico decreto direttoriale di attivazione delle Commissioni, la stipula di ulteriori convenzioni con le altre forze militari, ai sensi del richiamato art. 7 del decreto legge n. 101/ 2013.

Tanto si comunica ai fini di cui in oggetto, per eventuali osservazioni e/o contributi da far pervenire, attesa l'urgenza di provvedere, entro il 5 febbraio p.v.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
De Bartolomeis



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”;
- VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante “Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell’articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78”;
- VISTO l’articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, secondo cui, al fine di un più razionale impiego delle risorse, l’Amministrazione della pubblica sicurezza è autorizzata a stipulare convenzioni con altre Forze di polizia ad ordinamento civile e con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la prestazione di servizi sanitari comuni per il relativo personale, anche attraverso l’istituzione di apposite commissioni mediche incaricate dell’espletamento dei compiti di accertamento ivi richiamati;
- VISTO che il comma 2 del suindicato articolo 1-ter, del decreto-legge n. 45 del 2005, convertito dalla legge n. 89 del 2005, per la composizione e il funzionamento delle citate Commissioni mediche, rinvia alle disposizioni, per quanto compatibili, di cui al D.P.R. n. 461 del 2001 e al Titolo V del Libro I del decreto legislativo n. 66 del 2010, salvo quanto previsto per la preposizione alle medesime Commissioni;
- VISTO che il medesimo comma 2 dell’articolo 1-ter del decreto-legge n. 45 del 2005, rinvia ad un decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza la determinazione delle competenze territoriali, dell’organizzazione e delle modalità per l’avvio delle predette Commissioni mediche;
- VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’ordinamento militare”;
- VISTO l’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre, n. 125, secondo cui, per assicurare la funzionalità e la razionalizzazione della spesa nell’ambito del comparto sicurezza e difesa, il Ministero dell’interno è autorizzato a stipulare, a condizioni di reciprocità, le predette convenzioni anche con il Ministero della difesa per l’espletamento dei medesimi compiti anche nei confronti del personale militare, compreso quello del Corpo della Guardia di finanza;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO l'articolo 7, comma 5, del suindicato decreto-legge n. 101 del 2013, secondo cui alla predetta attuazione deve provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie delle Amministrazioni interessate, disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;
- VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
- VISTO l'art- 45, comma 3 bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito nella legge 4 agosto 2022, n. 122, secondo cui "le commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui all'articolo 7, comma 25, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono soppresse a decorrere dal 1 giugno 2023";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, recante "Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, concernente il "Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78", ed in particolare l'articolo 9;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, concernente il "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2019, n. 171 recante "Regolamento concernente modifiche al DPR n. 208/2001: Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ex l. n. 78/2000";
- VISTO il decreto interministeriale 12 febbraio 2004, recante "Criteri organizzativi per l'assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cui all'art. 9 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, ed approvazione dei



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

modelli di verbale utilizzabili, anche per le trasmissioni in via telematica, con le specificazioni sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e sulle modalità di svolgimento dei lavori”;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 6 febbraio 2020, concernente il numero e le competenze degli uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;

VISTO il decreto del Capo della Polizia –Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 28 giugno 2022 riguardante la rideterminazione dell'assetto ordinativo delle articolazioni periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza;

RITENUTO necessario, allo scopo di dare attuazione all'articolo 1-ter, comma 2, del decreto-legge n. 45 del 2005, convertito dalla legge n. 89 del 2005, procedere all'istituzione di apposite Commissioni mediche, individuandone, altresì, la competenza territoriale, l'organizzazione e le modalità per l'avvio delle attività;

DECRETA

Articolo 1

(Commissioni mediche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1-ter, comma 1, del decreto legge n. 45 del 2005, convertito dalla legge n. 89 del 2005 e all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013, sono istituite le Commissioni mediche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di prima istanza.

2. Le Commissioni mediche erogano prestazioni di servizi sanitari comuni a favore del personale interessato, in base a quanto stabilito dalle Convenzioni stipulate ai sensi dei richiamati art. 1-ter del decreto legge n. 45 del 2005 e art. 7, comma 3, del decreto legge n. 101 del 2013.

3. La composizione e le modalità di funzionamento delle Commissioni mediche sono disciplinate dagli articoli 2 e 3 del presente decreto.

4. Gli ambiti territoriali di competenza delle Commissioni mediche sono definiti nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

(Organizzazione)

1. Le Commissioni mediche di cui all'articolo 1, sono costituite da tre componenti, appartenenti alla Carriera dei medici della Polizia di Stato, di cui uno, con qualifica non inferiore a primo dirigente medico, con funzioni di presidente. I medici capo ed i medici superiori della Polizia di Stato possono svolgere, su delega, la funzione di presidente delle Commissioni mediche, ai sensi



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

dell'art. 45, comma 2, del d.lgs. 5 ottobre 2000, n.334. Il presidente e i due componenti delle Commissioni mediche sono nominati con provvedimento del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

2. Nel caso in cui il personale da sottoporre ad accertamenti, secondo le previsioni delle Convenzioni di cui all'art. 1, appartenga al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, ovvero si tratti di personale militare o appartenente ad altra Forza di polizia ad ordinamento civile, uno dei due componenti di cui al comma precedente è individuato dall'amministrazione di provenienza del personale interessato e nominato secondo le modalità del proprio ordinamento.

3. In caso di vacanze nell'organico della carriera dei funzionari medici di polizia, uno dei due componenti di ciascuna delle Commissioni mediche di cui al comma 1 può essere individuato in un medico esterno all'Amministrazione della pubblica sicurezza, specialista in medicina legale o con esperienza almeno decennale nell'ambito della stessa Amministrazione, mediante le procedure delle vigenti convenzioni annuali stipulate ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Per il loro funzionamento, le Commissioni mediche di cui all'articolo 1, si avvalgono delle risorse umane, finanziarie e logistiche del Dipartimento della pubblica sicurezza, delle Questure presso le quali sono istituite e di quelle previste dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto legge n. 45 del 2005, convertito dalla legge n. 89 del 2005 e dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013, fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del presente decreto.

Articolo 3

(Modalità di avvio delle attività)

1. Le Commissioni mediche di cui all'articolo 1 del presente decreto operano a decorrere dalla data della sottoscrizione della prima delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto legge n. 45 del 2005, convertito dalla legge n. 89 del 2005 e dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013, o dalla diversa data indicata nelle medesime convenzioni.

2. Dalla medesima data sono trasmesse alle predette rispettive Commissioni le istanze per gli accertamenti di cui all'articolo 1-ter, comma 1, lettere a) e b), del decreto legge n. 45 del 2005, convertito dalla legge n. 89 del 2005, relative al personale della Polizia di Stato in servizio nell'ambito territoriale di competenza di cui al richiamato allegato A al presente decreto. Per le istanze relative al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al personale militare ovvero al personale appartenente ad altra Forza di polizia ad ordinamento civile, le modalità di trasmissione delle istanze e le relative procedure attuative sono definite dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto legge n. 45 del 2005, convertito dalla legge n. 89 del 2005 e dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Articolo 4

(Disposizioni transitorie e finali)

1. I procedimenti relativi alle istanze di cui all'articolo 3, comma 1, in corso alla data di entrata in vigore ivi indicata, sono definiti dalle Commissioni mediche ospedaliere che ne hanno avviato l'esame, salvo quanto previsto dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto legge n. 45 del 2005, convertito dalla legge n. 89 del 2005 e dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013.

2. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei Conti ai sensi della normativa vigente ed entra in vigore dalla data di registrazione.

Roma,

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Pisani

Allegato A

**COMPETENZA TERRITORIALE COMMISSIONI MEDICHE AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA SICUREZZA**

SEDE COMMISSIONE MEDICA	BACINO D'UTENZA
FIRENZE	Arezzo Firenze Grosseto Livorno Lucca Massa-Carrara Pisa Pistoia Prato Siena
NAPOLI	Avellino Benevento Caserta Napoli Salerno

Schema di decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, recante disposizioni concernenti: “Attivazione delle Commissioni mediche dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'esigenza di adottare un provvedimento destinato all'attivazione delle Commissioni mediche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza scaturisce dal fatto che il decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, e s.m.i., a decorrere dal 1 giugno 2023 ha soppresso le Commissioni Mediche di Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze, con conseguente devoluzione delle funzioni esercitate alle competenti Commissioni Mediche Ospedaliere del Ministero della difesa.

In effetti, a seguito della soppressione è emersa per questo Dipartimento della P.S., la necessità di individuare soluzioni alternative in grado di fronteggiare le esigenze dei bacini di utenza del personale della polizia di stato in servizio e in quiescenza, affidati agli organismi collegiali di Napoli e Firenze, oramai dismessi, le cui funzioni, sarebbero devolute alle C.M.O. di Roma e La Spezia.

Ciò determinerebbe un ulteriore aggravio del già considerevole carico di lavoro dei predetti organi collegiali, con conseguente maggiore ritardo nella trattazione delle istanze presentate dagli interessati.

In tal senso è sembrato utile far riferimento alle previsioni del vigente articolo 1-ter del decreto legge 31.3.2005, n. 45, convertito dalla legge 31 maggio 2005, n. 89 che contempla la possibilità per l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza di stipulare convenzioni con altre Forze di Polizia ad ordinamento civile e con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per la prestazione di servizi sanitari comuni per il relativo personale, anche attraverso l'istituzione di proprie apposite Commissioni Mediche.

Il successivo comma 2 del medesimo articolo 1-ter del decreto-legge n. 45 del 2005, rinvia ad un decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza la determinazione delle competenze territoriali, dell'organizzazione e delle modalità per l'avvio delle predette Commissioni mediche.

Inoltre, l'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre, n. 125, stabilisce che, per assicurare la funzionalità e la razionalizzazione della spesa nell'ambito del comparto sicurezza e difesa, il Ministero dell'interno è autorizzato a stipulare, a condizioni di reciprocità, specifiche convenzioni anche con il Ministero della difesa per l'espletamento dei medesimi compiti anche nei confronti del personale militare, compreso quello del Corpo della Guardia di finanza.

Allo scopo, quindi, di dare attuazione alla citata norma, si è proceduto ad elaborare, il testo di schema di decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza cui si riferisce la presente relazione di accompagnamento, nonché alla stipula di apposita convenzione con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, aperta all'adesione del Ministero della Difesa e della Guardia di Finanza, ai sensi del predetto art. 7 comma 5 del d.l. 101/2013.

Si premette che il decreto del Ministro dell'interno 6 febbraio 2020, concernente il numero e le competenze degli uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno (cd. "Atto ordinativo unico del Dipartimento"), all'articolo 85, prevede, nell'ambito della Direzione centrale di sanità del medesimo Dipartimento, che la stessa assolva ai compiti di istituto relativi alle esigenze sanitarie del personale della Polizia di Stato.

Ciò posto, il presente provvedimento si compone di quattro articoli.

Nello specifico, l'**articolo 1**, rubricato "*Commissioni mediche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza*", stabilisce, al **comma 1**, che sono istituite le Commissioni mediche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di prima istanza. Il **comma 2** prevede che le stesse erogino prestazioni di servizi sanitari comuni a favore del personale interessato. Il **comma 3** indica la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche le quali sono disciplinate dai successivi **articoli 2 e 3**. Il **comma 4** stabilisce gli ambiti territoriali di competenza delle Commissioni mediche, definiti con specifico allegato.

L'**articolo 2**, rubricato, "*Organizzazione*", prevede, al **comma 1**, la composizione delle predette commissioni mediche, distinguendo le funzioni di presidente da quelle di componenti, specificando, nel successivo **comma 2**, che nel caso in cui il personale da sottoporre ad accertamenti, secondo le previsioni delle Convenzioni di cui all'art. 1, appartenga al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, ovvero si tratti di personale militare o appartenente ad altra Forza di polizia ad ordinamento civile, uno dei due componenti, di cui al comma precedente, è individuato dall'amministrazione di provenienza del personale interessato e nominato secondo le modalità del proprio ordinamento. Il **comma 3** indica che, in caso di vacanze nell'organico della carriera dei funzionari medici di polizia, uno dei due componenti di ciascuna delle Commissioni mediche, di cui al comma 1, può essere individuato in un medico esterno all'Amministrazione della pubblica sicurezza, specialista in medicina legale o con esperienza almeno decennale nell'ambito della stessa Amministrazione. In ultimo stabilisce al **comma 4**, che per il loro funzionamento le Commissioni si avvalgono delle risorse umane, finanziarie e logistiche del Dipartimento della pubblica sicurezza, delle Questure presso le quali sono istituite e di quelle previste dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto legge n. 45 del 2005, convertito dalla legge n. 89 del 2005 e dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013

L'**articolo 3**, rubricato "*Modalità di avvio delle attività*", stabilisce, al **comma 1**, che le Commissioni mediche operano a decorrere dalla data della sottoscrizione della prima delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto legge n. 45 del 2005, convertito dalla legge n. 89 del 2005 e dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013, o dalla diversa data indicata nelle medesime convenzioni.

Al **comma 2**, viene stabilita la decorrenza dell'avvio trattazione delle istanze relative sia al personale della Polizia di Stato in servizio nell'ambito territoriale di competenza, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al personale militare ovvero al personale appartenente ad altra Forza di polizia ad ordinamento civile e le modalità di trasmissione delle istanze e le relative procedure attuative, le quali sono definite dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto legge n. 45 del 2005, convertito dalla legge n. 89 del 2005 e dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013

L'**articolo 4**, rubricato "*Disposizioni transitorie e finali*", prevede, al **comma 1**, che i procedimenti relativi alle istanze di cui all'articolo 3, comma 1, in corso alla data di entrata in vigore ivi indicata, sono definiti dalle Commissioni mediche ospedaliere che ne hanno avviato l'esame, salvo quanto previsto dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto legge n. 45 del 2005, convertito dalla legge n. 89 del 2005 e dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013.

Il **comma 2** contiene la previsione, secondo la quale,, posta l'invarianza della spesa, all'attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il predetto articolo, altresì, stabilisce che il provvedimento sarà sottoposto a registrazione presso la Corte dei Conti entrando in vigore dalla data di avvenuto rilascio del visto.

Schema di decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, recante disposizioni concernenti: “Attivazione delle Commissioni mediche dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza”.

RELAZIONE TECNICA

La presente nota tecnica è volta a valutare gli effetti di neutralità per la finanza pubblica derivanti dal provvedimento, al fine cioè di verificare il rispetto della scelta di realizzare le misure in esso contemplate ad invarianza di spesa.

Come noto a norma del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, a decorrere dal 1 giugno 2023 le Commissioni Mediche di Verifica del Ministero dell’Economia e delle Finanze sono state soppresse. Al riguardo è emersa la necessità di individuare soluzioni alternative, in grado di fronteggiare le esigenze dei bacini di utenza del personale della polizia di stato in servizio e in quiescenza, affidati agli organismi collegiali di Napoli e Firenze.

In particolare, l’articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, secondo cui, al fine di un più razionale impiego delle risorse, l’Amministrazione della pubblica sicurezza è autorizzata a stipulare convenzioni, senza oneri aggiuntivi per il Bilancio dello Stato, con altre Forze di polizia ad ordinamento civile e con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la prestazione di servizi sanitari comuni per il relativo personale, anche attraverso l’istituzione di apposite commissioni mediche incaricate dell’espletamento dei compiti di accertamento ivi richiamati.

Inoltre, il comma 2 dell’articolo 1-ter del decreto-legge n. 45 del 2005, rinvia ad un decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza la determinazione delle competenze territoriali, dell’organizzazione e delle modalità per l’avvio delle predette Commissioni mediche.

Peraltro, l’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre, n. 125, prevede che, per assicurare la funzionalità e la razionalizzazione della spesa nell’ambito del comparto sicurezza e difesa, il Ministero dell’interno è autorizzato a stipulare, a condizioni di reciprocità, le predette convenzioni anche con il Ministero della difesa per l’espletamento dei medesimi compiti anche nei confronti del personale militare, compreso quello del Corpo della Guardia di finanza;

Con il presente schema di regolamento, allo scopo di dare attuazione all’articolo 1-ter, comma 2, del decreto-legge n. 45 del 2005, convertito dalla legge n. 89 del 2005 si è provveduto, all’istituzione di apposite Commissioni mediche, individuandone, altresì, la competenza territoriale, l’organizzazione e le modalità per l’avvio delle attività nonché alla stipula di apposita Convenzione.

Nello specifico, l’articolo 1, rubricato “Commissioni mediche dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”, definisce, al comma 1, che per le finalità di cui all’articolo

1-ter, comma 1, del decreto legge n. 45 del 2005, convertito dalla legge n. 89 del 2005 e all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013, sono istituite le Commissioni mediche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di prima istanza. Il **comma 2** prevede che le Commissioni mediche erogano prestazioni di servizi sanitari comuni a favore del personale interessato. Il **comma 3** indica la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche le quali sono disciplinate dai successivi **articoli 2 e 3**. Il **comma 4** stabilisce gli ambiti territoriali di competenza delle Commissioni mediche, definiti con specifico allegato.

Si tratta di una norma che ha una natura squisitamente ordinamentale ed è insuscettibile di determinare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 2**, rubricato, "*Organizzazione*", elenca la composizione delle predette commissioni mediche distinguendo le funzioni di presidente da quelle di componenti, prevedendo al **comma 2**, che nel caso in cui il personale da sottoporre ad accertamenti, secondo le previsioni delle Convenzioni di cui all'art. 1, appartenga al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, ovvero si tratti di personale militare o appartenente ad altra Forza di polizia ad ordinamento civile uno dei due componenti di cui al **comma 1** precedente è individuato dall'amministrazione di provenienza del personale interessato e nominato secondo le modalità del proprio ordinamento. Al **comma 3** viene previsto che in caso di vacanze nell'organico della carriera dei funzionari medici di polizia, uno dei due componenti di ciascuna delle Commissioni mediche può essere individuato in un medico esterno all'Amministrazione della pubblica sicurezza, specialista in medicina legale o con esperienza almeno decennale nell'ambito della stessa Amministrazione. Il **comma 4** precisa che per il loro funzionamento, le Commissioni mediche, si avvalgono delle risorse umane, finanziarie e logistiche del Dipartimento della pubblica sicurezza, delle Questure presso le quali sono istituite e di quelle previste dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto legge n. 45 del 2005, convertito dalla legge n. 89 del 2005 e dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013, fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del presente decreto

Le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 4 hanno natura ordinamentale e sono insuscettibili di determinare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda la disposizione di cui al comma 3, le eventuali convenzioni annuali, stipulate ai sensi dell'art. 7 comma 6 del d.lgs. n. 165 del 2001, trovano copertura nel capitolo 2736 pg 01 dello stato di previsione del Ministero dell'Interno.

L'articolo 3, rubricato "Modalità di avvio delle attività.", stabilisce al comma 1, che le Commissioni mediche di cui all'articolo 1 del presente decreto operano a decorrere dalla data della sottoscrizione della prima delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto legge n. 45 del 2005, convertito dalla legge n. 89 del 2005 e dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013, o dalla diversa data indicata nelle medesime convenzioni.

Al comma 2 viene stabilita la decorrenza dell'avvio delle istanze relative sia al personale della Polizia di Stato in servizio nell'ambito territoriale di competenza, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al personale militare ovvero al personale appartenente ad altra Forza di polizia ad ordinamento civile le modalità di trasmissione delle istanze e le relative procedure attuative.

La disposizione ha natura ordinamentale e non determina nuovi e ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

In conclusione, è stata inserito l'articolo 4 rubricato "Disposizioni transitorie e finali" che, al comma 1, contiene la previsione, secondo la quale i procedimenti relativi alle istanze di cui all'articolo 3, comma 1, in corso alla data di entrata in vigore ivi indicata, sono definiti dalle Commissioni mediche ospedaliere che ne hanno avviato l'esame, salvo quanto previsto dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto legge n. 45 del 2005, convertito dalla legge n. 89 del 2005 e dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013.

Il comma 2 stabilisce invece che, in conformità alle previsioni di cui alla norma delegante, all'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La copertura degli oneri di parte capitale, per il Dipartimento della pubblica sicurezza, con riferimento sia al Decreto che alla Convenzione allegata, che concernono l'acquisizione delle apparecchiature informatiche, agli arredi e ai lavori di adeguamento, è assicurata dalle risorse stanziare, rispettivamente nei capitoli 7456 pg. 05, 7490 pg. 01 e 7411 pg. 01, dello stato di previsione del Ministero dell'Interno.

Relativamente agli oneri di spesa cui graveranno gli impegni per il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, per gli arredi e ai lavori di adeguamento, la copertura è assicurata dalle risorse stanziare, rispettivamente nei capitoli 7302 pg. 08 e 7302, dello stato di previsione del Ministero dell'Interno.

CONVENZIONE

tra

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

e

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA
DIFESA CIVILE

di seguito denominati anche Parti

PREMESSO

che l'articolo 1-ter del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, recante "*Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco*", al fine di un più razionale impiego delle risorse, autorizza l'Amministrazione della pubblica sicurezza a stipulare convenzioni con altre Forze di polizia ad ordinamento civile e con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per la prestazione di servizi sanitari comuni per il relativo personale, anche attraverso l'istituzione di apposite Commissioni mediche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, di seguito denominate "Commissioni mediche", incaricate dell'espletamento dei compiti di accertamento ivi richiamati;

VISTO

l'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*" che, per assicurare la funzionalità e la razionalizzazione della spesa nel Comparto sicurezza e difesa, autorizza il Ministero dell'Interno a stipulare, a condizioni di reciprocità, le convenzioni di cui al suindicato art. 1-ter del decreto legge n. 45 del 2005 convertito dalla legge n. 89 del 2005, anche con il Ministero della Difesa per l'espletamento dei medesimi compiti anche nei confronti del personale militare, compreso quello del Corpo della Guardia di finanza;

VISTO

l'articolo 7, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013, nel quale è stabilito che, all'attuazione dei commi 3 e 4, deve provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

VISTO

l'articolo 1-ter, comma 2, ultimo periodo, del richiamato decreto-legge n. 45 del 2005, convertito dalla legge n. 89 del 2005, come modificato dall'articolo 7, comma 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, secondo cui "*La competenza territoriale delle commissioni, nonché l'organizzazione delle stesse e le modalità per l'avvio delle attività, sono definite con decreto*

del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza”, anche in relazione ai contenuti delle predette convenzioni;

VISTO

il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito nella legge 4 agosto 2022, n. 122, recante “*Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.*”, che all’articolo 45, comma 3-bis, prevede che “le commissioni mediche di verifica operanti nell’ambito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di cui all’articolo 7, comma 25, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono soppresse a decorrere dal 1° giugno 2023”;

CONSIDERATO

che, con accordo ex articolo 15 della legge n. 241 del 1990 tra Stato Maggiore della Difesa, Dipartimento della pubblica sicurezza, Comando Generale della Guardia di Finanza e Ministero dell’Economia e delle Finanze, sottoscritto in data 3 luglio 2018, alle Commissioni mediche di verifica del Ministero dell’Economia e delle Finanze di Firenze e Napoli era stata attribuita, in via sperimentale, la competenza per le visite collegiali, ai sensi del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 e del D.M. del 12 febbraio 2004, nei confronti del personale delle Forze Armate, ivi compresa l’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e del Corpo della Guardia di Finanza, assegnato a Comandi, Uffici e Reparti dislocati nelle Regioni Toscana e Campania e nei confronti del personale collocato in quiescenza residente nelle medesime Regioni;

CONSIDERATA

l’esigenza di individuare organi collegiali medico-legali ai quali attribuire le competenze delle soppresse Commissioni mediche di verifica di Firenze e Napoli allo scopo di agevolare le attività di accertamento medico legale, senza determinare ulteriori e gravosi oneri per l’Amministrazione e i richiedenti;

CONSIDERATO

che il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, intende avviare forme di collaborazione con il Dipartimento della pubblica sicurezza volte alla prestazione, attraverso l’istituzione delle predette Commissioni mediche, di servizi sanitari comuni, finalizzati all’espletamento degli accertamenti di cui all’articolo 1-ter, comma 1, lettere a) e b), del richiamato decreto-legge n. 45 del 2005, convertito dalla legge n. 89 del 2005, anche nei confronti del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

RILEVATA

l’opportunità, in ragione delle convergenti esigenze delle Parti, di istituire, con il concorso delle stesse, Commissioni mediche di prima istanza nelle sedi di Firenze e Napoli per la prestazione di servizi sanitari comuni in favore del personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

RILEVATO

che all’istituzione delle predette Commissioni mediche si procederà con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, che ne definirà, altresì, la competenza territoriale, l’organizzazione e le

modalità per l'avvio delle relative attività, anche in relazione ai contenuti della presente convenzione;

DATO ATTO

che per la composizione e le modalità di funzionamento delle predette Commissioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, salvo quanto previsto dal richiamato decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza e dalla presente convenzione;

RILEVATO

che la presente convenzione non realizza alcuna forma associativa tra le Parti e che non comporta nuovi e maggiori oneri a carico delle stesse;

tanto premesso, si conviene quanto segue:

Articolo 1 (*Oggetto*)

1. Con la presente convenzione, in attuazione dell'articolo 1-ter del decreto legge n. 45 del 2005, convertito dalla legge n. 89 del 2005 e dell'articolo 7, comma 3, del decreto legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013, al fine di un più razionale impiego delle risorse e per assicurare la funzionalità e la razionalizzazione della spesa nell'ambito del Comparto sicurezza e difesa, il Dipartimento della pubblica sicurezza, con il contributo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa Civile, si impegna ad istituire Commissioni mediche di prima istanza a Firenze e a Napoli, per l'espletamento delle procedure valutative medico-legali finalizzate all'accertamento collegiale dell'idoneità al servizio e al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità o lesioni, nei confronti, del personale della Polizia di Stato e di quello appartenente al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Articolo 2 (*Competenza delle Commissioni mediche*)

1. Le Commissioni mediche di prima istanza di Firenze e Napoli espletano le procedure valutative medico-legali finalizzate all'accertamento collegiale dell'idoneità al servizio, di ogni altra forma d'inabilità e al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità o lesioni e dei conseguenti benefici, nei confronti del personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, che presta servizio negli ambiti territoriali di rispettiva competenza individuati dal decreto del Capo della Polizia — Direttore generale della pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1-ter, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 45 del 2003, convertito dalla legge n. 89 del 2005.

Articolo 3 (*Composizione delle Commissioni mediche*)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1-ter del decreto legge n. 45 del 2005, convertito dalla legge n. 89 del 2005, quando le Commissioni mediche si pronunciano nei confronti del personale appartenente al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, uno dei componenti è designato dal Corpo di appartenenza.

Articolo 4
(Strutture, mezzi e risorse)

1. Al fine di un più razionale impiego delle risorse e per assicurare la funzionalità e la razionalizzazione della spesa nell'ambito del Comparto sicurezza:

a) il Dipartimento della pubblica sicurezza, per l'attivazione della Commissione medica di prima istanza di Firenze, rende disponibile la struttura, presso la Caserma della Polizia di Stato "Fausto Dionisi" di Firenze – Lungarno della Zecca Vecchia, 20/A, e provvede alle spese di ristrutturazione, gestione e funzionamento della stessa, assumendo, altresì, gli oneri relativi agli arredi, alle strumentazioni ed impianti sanitari, telefonici, informatici e telematici.

b) il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per l'attivazione della Commissione medica di prima istanza di Napoli, rende disponibile la struttura del Comando dei Vigili del Fuoco di Napoli – Largo Tarantini 1, e provvede alle spese di ristrutturazione, gestione e funzionamento della stessa, assumendo, altresì, gli oneri relativi agli arredi, alle strumentazioni ed impianti sanitari, telefonici, informatici e telematici.

Articolo 5
(Personale sanitario e di supporto)

1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza assicura presso le Commissioni mediche di prima istanza di Firenze e Napoli la disponibilità di personale della carriera dei funzionari medici di polizia e di personale di supporto.

2. Il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile assicura presso le Commissioni mediche di prima istanza di Firenze e Napoli la disponibilità del personale medico e di supporto di cui alle schede A e B allegate, per le attività direttamente connesse agli accertamenti sul rispettivo personale.

Articolo 6
(Accertamenti specialistici)

1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza, per il funzionamento delle Commissioni mediche di prima istanza di Firenze e Napoli, assicura la disponibilità di medici specialisti operanti, anche in regime di convenzione, presso il Centro sanitario polifunzionale di Napoli e presso le strutture sanitarie della Polizia di Stato aventi sede nelle medesime città, per l'espletamento di accertamenti diagnostici con finalità medico-legale, negli ambiti specialistici di cui all'allegata tabella 1.

2. Per le indagini cliniche, strumentali e di laboratorio, le Commissioni mediche di cui al comma 1, possono avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze 12 febbraio 2004 delle strutture della Sanità militare, ove presenti nelle rispettive sedi, del Servizio Sanitario Nazionale o di altre strutture sanitarie pubbliche.

Articolo 7
(Prestazioni e corrispettivi)

1. Per la determinazione dei corrispettivi spettanti al Dipartimento della pubblica sicurezza per le prestazioni sanitarie rese ai sensi della presente convenzione nei confronti del personale appartenente

al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, si fa riferimento alle tariffe di cui all'allegato 3 del decreto del Ministero della Salute 18 ottobre 2012.

Articolo 8

(Modalità di pagamento dei corrispettivi per le prestazioni rese nei confronti del personale appartenente al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

1. I corrispettivi dovuti dal Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile al Dipartimento della pubblica sicurezza per le prestazioni sanitarie rese nei confronti del relativo personale sono computati nell'ambito dei riparti dei fondi del Ministero dell'interno spettanti ai Dipartimenti della pubblica sicurezza e dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Articolo 9

(Accertamenti nella fase transitoria)

1. Le valutazioni collegiali finalizzate agli accertamenti di cui all'articolo 2, già disposte dai competenti uffici, nei confronti di personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco che presta servizio negli ambiti territoriali di competenza delle Commissioni mediche di prima istanza di Firenze e Napoli, prima della data di operatività delle stesse stabilita dal successivo articolo 10, sono espletati dalle Commissioni mediche ospedaliere territorialmente competenti dalla data di soppressione di cui all'articolo 45, comma 3-bis del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito nella legge 4 agosto 2022, n. 122.

Articolo 10

(Data di operatività delle Commissioni mediche)

1. Le Commissioni mediche di prima istanza di Firenze e Napoli operano dalla data di entrata in vigore del decreto direttoriale istitutivo.

Articolo 11

(Durata e modalità di risoluzione)

1. La presente convenzione può essere risolta in qualsiasi momento con l'accordo delle parti, ferma restando la necessaria definizione dei procedimenti in corso alla data della cessazione dei suoi effetti.

Articolo 12

(Clausola di Adesione)

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, la presente convenzione è aperta all'adesione del Ministero della Difesa per l'espletamento dei medesimi compiti anche nei confronti del personale militare, compreso quello del Corpo della Guardia di finanza, secondo modalità e tempi che saranno definiti con successivo separato atto.

Articolo 13

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente convenzione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 14

(Disposizioni Finali)

1. Il presente atto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto con firma digitale, in un unico originale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 dalle Parti ed è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Pisani

Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Il Capo Dipartimento
Franceschelli